

Pubblicato il 15/10/2024

N. 08275/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03250/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3250 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS-in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

- il Comune di Bologna, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini e Caterina Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Azienda USL di Bologna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Arianna Cecutta e Katia Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna n. 608/2023, sede di Bologna, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bologna e della Azienda USL di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024, il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I coniugi -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, gravemente affetto da disturbo dello spettro autistico, hanno rivolto all'ASL di Bologna, in data 7 luglio 2022, una domanda per ottenere, oltre all'erogazione del Progetto Individuale Vita e Cura, previsto dall'art. 14 della legge n. 328 del 2000 - predisposto dall'analista del comportamento, che segue la terapia cognitivo-comportamentale del minore -OMISSIS--, la corresponsione dell'assegno di cura introdotto dalla Regione Emilia-Romagna, con la delibera della Giunta regionale n. -OMISSIS-del 2004.

1.1. Con nota 22 settembre 2022, oggetto d'impugnazione nel primo grado di giudizio, il Responsabile del Servizio sociale comunità Comune di Bologna ha respinto la vista richiesta, senza fornire ai ricorrenti il visto Piano di vita individuale.

1.2. I ricorrenti, nel contestare la sussistenza dei presupposti per emettere l'atto di diniego, sul rilievo che le prestazioni economiche riconosciute dal Comune di Bologna non sarebbero state, a loro dire, sufficienti a coprire le spese per usufruire del Progetto di vita individuale; hanno impugnato - con ricorso introduttivo - detto diniego avanti al Tribunale amministrativo

regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, e ne hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento.

1.3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, gli istanti hanno impugnato l'atto in data 13 febbraio 2023, a mezzo del quale il Comune di Bologna, in esecuzione di quanto disposto dal T.A.R. nell'ordinanza collegiale cautelare n. -OMISSIS- ha predisposto - congiuntamente alla Azienda U.S.L. di Bologna - il Progetto individuale vita individuale per il minore -OMISSIS-.

1.4. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Comune di Bologna e l'ASL n. 108 per resistere al ricorso, di cui hanno chiesto la reiezione.

1.5. Il Tribunale amministrativo per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, con sentenza n. 608 del 21 settembre 2023, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso principale ed ha respinto quello per motivi aggiunti.

1.5.1. Il primo giudice ha ritenuto, nella sostanza, infondate le richieste dei ricorrenti perché dirette *“a sostituire un proprio personale Piano Individuale per il figlio minore di età a quello previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 14 della L. n. 328 del 2000”*, in considerazione del fatto che *“la redazione del Piano Individuale è di esclusiva competenza delle Amministrazioni comunali e delle Aziende U.S.L. e che a dette amministrazioni sono inoltre attribuite le valutazioni e le scelte concernenti le misure e gli specifici interventi da queste ritenute maggiormente idonee per la persona disabile e per il percorso terapeutico educativo riabilitativo che quest'ultimo dovrà intraprendere a seguito della predisposizione del Progetto individuale”*.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la signora -OMISSIS-, lamentandone l'erroneità per due distinti motivi e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

2.1. Con il primo motivo di censura l'istante insorge avverso le statuizioni del T.A.R., nella parte in cui ha disatteso - senza avere tenuto alcun conto delle proposte della specialista che segue il minore -OMISSIS-e dei

suggerimenti dell'Ospedale di -OMISSIS-- la richiesta dei ricorrenti, riguardo alla previa valutazione diagnostica, espressamente prevista dall'art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 o, in subordine, di una valutazione aggiornata del Progetto elaborato su dati del 2022.

Con un secondo motivo, la parte appellante contesta le modalità con cui è stato eseguito il trattamento A.B.A. somministrato al minore: si duole la ricorrente che tale trattamento sarebbe stato erogato presso la competente struttura della A.S.L. e, non a casa o a scuola, oltre a lamentare la asserita incompetenza del personale scolastico a erogare tale trattamento terapeutico.

2.2. Si sono costituiti in giudizio anche nel presente grado il Comune di Bologna e l'ASL n. 108 – Bologna per resistere al ricorso, di cui hanno insistito nella discussione orale sulla improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto nelle more del giudizio vi sarebbe stato da parte della famiglia un cambio di residenza in altro Comune.

3. Nella pubblica udienza del 26 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Anzitutto il Collegio può prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari in rito, sollevate rispettivamente dal Comune di Bologna e dalla Azienda USL di Bologna, essendo il ricorso infondato nel merito.

5.1. Secondo il Tribunale, che ha respinto le censure, il Progetto individuale di vita e cura impugnato, con i motivi aggiunti di primo grado, risulta aver integrato in modo completo la fattispecie descritta dall'art. 14, commi 1 e 2, della legge n. 328 del 2000, là dove dispone che: *“1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica e professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al secondo comma”*.

Che il documento, redatto in data 20 gennaio 2023 dal Comune, intitolato “Progetto Individuale”, fosse conforme al paradigma del Piano individuale di vita e cura di cui all’art. 14 della legge n. 328 del 2000, trova ulteriore conferma nelle stesse doglianze dell’appellante, le quali a ben vedere ruotano, non tanto sul Progetto di vita ritenuto illegittimo, quanto sul fatto che il Progetto dagli stessi elaborato indica trattamenti ed interventi, asseritamente non conformi al visto programma e, in ogni caso diversi, sotto plurimi profili, dal progetto redatto dalla terapeuta privata della famiglia che prevedeva, in realtà, la somministrazione di un determinato metodo terapeutico educativo (metodo A.B.A.) in sedi diverse (scuola e domicilio) da quelle previste nel Progetto redatto dalle Amministrazioni residenti (presso l’apposita struttura dell’Azienda USL).

5.2. La parte appellante lamenta, anzitutto, più che il mancato aggiornamento della valutazione diagnostica richiesta dall’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, l’elaborazione di un Progetto di vita individuale basantesi su dati risalenti al 2022, come non sconosciuto, per altro, dalla stessa Amministrazione appellata. Del resto, non può essere sottaciuto che, il Progetto di vita invocato dalla parte appellante, essendo volto a promuovere le migliori opzioni per la salute e l’integrazione sociale del minore disabile, non possa non basarsi su accertamenti condotti nell’immediatezza e non risalenti nel tempo.

5.4. E così, deduce ancora l’appellante, oltre al trattamento ABA, somministrato al minore soltanto presso la competente struttura della A.S.L., l’asserita incompetenza del personale scolastico a erogare tale trattamento terapeutico.

6. L’appello risulta infondato e deve essere respinto anche se, con motivazione in parte diversa rispetto a quella spesa dall’Amministrazione e condivisa dal primo giudice.

6.1. Osserva, anzitutto, il Collegio - come emerge chiaramente sia dalla normativa richiamata, sia dalle considerazioni sin qui richiamate - che il

Progetto di vita non può che basarsi - come già ricordato - su una valutazione attuale delle esigenze terapeutiche del minore e, dunque, su accertamenti non risalenti nel tempo.

D'altro canto, la parte appellante, non ha contestato, in fatto, il rilievo dell'Amministrazione secondo cui l'assenza di una valutazione aggiornata sarebbe potuta dipendere dalla circostanza che, a partire dal marzo 2022, i genitori del minore avessero sospeso i rapporti con la A.S.L., disertando gli appuntamenti e non accompagnando il minore alle visite e ai trattamenti da parte del personale sanitario: tanto che gli sporadici incontri di cui si fa menzione nelle memorie dei ricorrenti non risultano, per vero, corredati da alcuna attività sanitaria; laddove, risulta invece che i genitori si sono limitati a consegnare al personale della A.S.L. i progetti di vita redatti dall'Ospedale di -OMISSIS- e dalla specialista privata.

6.2. Né appare influente rilevare che tale profilo di incidenza risulta avvenuto in occasione dell'esecuzione della suddetta ordinanza del T.A.R., di tal che, non è irragionevole desumere che, per elaborare l'invocato Progetto di vita individuale, le Amministrazioni non potessero che basarsi sulle valutazioni multidisciplinari più recenti fra quelle di cui si disponeva.

6.3. Né, per contro, risulta ragionevole accreditare il profilo di censura denunciato nella parte in cui gli stessi interessati hanno di fatto concorso a dare causa al lamentato vizio, mediante un comportamento, per vero, non sempre inteso a collaborare con la pubblica struttura sanitaria.

La doglianza deve essere, perciò, respinta.

6.4. Prive di pregio sono anche le ulteriori censure, dovendosi, in proposito, ritenere che le valutazioni compiute dall'Amministrazione, nella definizione dei piani terapeutici individuali per le persone disabili e, in particolare, l'individuazione dei trattamenti terapeutici da erogare - quanto a tempi e modalità - rientrano nella sfera di discrezionalità tecnica demandata ai competenti uffici dell'Amministrazione sanitaria: tutto ciò significa - come ha avuto modo di chiarire la granitica giurisprudenza - che

il sindacato del giudice amministrativo deve contenersi nei noti limiti della manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza delle determinazioni amministrative, evidenti *ictu oculi* o, comunque, che la parte interessata riesca a comprovare in modo adeguato con propria documentazione.

6.5. Di qui l'infondatezza delle censure sollevate dalla parte appellante, dovendosi ritenere, alla luce delle suindicate coordinate ermeneutiche, che il sindacato giurisdizionale sarebbe, nel caso che occupa, ammissibile, là dove fosse emersa una palese inadeguatezza o insufficienza delle scelte terapeutiche dell'Amministrazione a far fronte alle esigenze del soggetto disabile, o che esse fossero state finanche dannose per lo stesso. Diversamente, nella specie, i ricorrenti sin dall'origine si sono limitati a rilevare, come già ricordato, la mancata corrispondenza del Progetto di vita predisposto dalle Amministrazioni intimate con altri progetti – posti come termini di raffronto - suggeriti da strutture private; in altri termini, il parametro sulla cui base essi pretendono che si misuri la legittimità delle determinazioni amministrative non è tanto la considerazione in sé dell'interesse del minore da tutelare, quanto piuttosto quella di altri e diversi progetti a loro dire preferibili, ovvero ritenuti gli unici idonei a garantire buoni risultati, secondo un giudizio che tuttavia è essenzialmente opinabile, e come tale insuscettibile di sindacato da parte del giudice.

Di qui la reiezione anche del motivo in esame.

6.6. Infine, va respinto anche l'ultimo motivo d'appello, con cui la ricorrente censura la motivazione del primo giudice, nella parte in cui ha stigmatizzato come l'Amministrazione avesse documentato l'atteggiamento non collaborativo assunto dai genitori del minore, dovendosi in contrario rilevare che le circostanze di fatto riferite dall'Amministrazione non risultano adeguatamente smentite dalla parte appellante.

6.7. Né a conclusioni diverse conducono, poi, gli ulteriori rilievi formulati dalla parte appellante là dove assume che l'Amministrazione avrebbe

inserito, anche nel Progetto di vita individuale da ultimo predisposto, riferimenti - a loro dire - inconferenti anche perché riguardanti coevi contenziosi intercorsi con la famiglia del minore, essendo sufficiente in proposito ribadire che ciò sarebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio come sopra ricordato sulla legittimità delle determinazioni amministrative impugnate.

6.8. Di qui l'infondatezza delle censure sollevate dall'appellante.

Tuttavia, il Collegio non ritiene superfluo evidenziare che, se è vero che è riservata alla famiglia l'individuazione della scelta terapeutica ritenuta maggiormente idonea ad assicurare la miglior condizione del minore, è, per altro verso, altrettanto vero che l'Amministrazione resta obbligata, a fronte di ogni futura richiesta della stessa famiglia, ovvero di esigenze oggettive che dovessero manifestarsi – anzitutto riguardo al necessario aggiornamento del Progetto di vita individuale per cui è causa - ad assicurare con tempestività e puntualità le migliori soluzioni possibili per la tutela del superiore interesse del soggetto disabile, conformemente a quella che del resto è la *ratio* dell'articolo 14, l. n. 328/2000.

Ciò dicasi anche con riguardo a quanto da ultimo rappresentato dall'Amministrazione, con considerazioni certo estranee al perimetro del *thema decidendum* ma utili a orientare *de futuro* l'azione della stessa Amministrazione, in ordine alla necessità di aggiornare il Progetto di vita qui in discussione in ragione delle mutate esigenze connesse alla crescita del minore, oltre che alle sopravvenute vicende familiari.

6.9. Ne segue l'infondatezza dell'appello, per tutte le assorbenti ragioni sin qui esaminate, e la conferma, anche per dette ragioni, della sentenza impugnata, salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione competente (anche sul piano territoriale) vorrà adottare in favore del minore -OMISSIS--OMISSIS-.

7. Le spese del presente grado del giudizio possono restare interamente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità delle questioni

analizzate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dalla signora - OMISSIS-in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore - OMISSIS--OMISSIS-, lo respinge e per l'effetto conferma, anche nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Compensa le spese del grado di giudizio.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del minore -OMISSIS--OMISSIS-, nonché delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare i genitori dello stesso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Luca Di Raimondo, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonio Massimo Marra

IL PRESIDENTE
Raffaele Greco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.